

## ***Articolo 22 - Contratti a tempo determinato per dirigenti ed alte specializzazioni***

1. L'Amministrazione può conferire, ai sensi dell'articolo 77 dello Statuto Comunale, incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato a soggetti esterni all'Amministrazione Comunale di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e/o scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete e qualificate esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.
2. I contratti di cui al comma 1 sono stipulati nella misura prevista dalla legge.
3. Per attività e progetti correlati ad esigenze particolari e temporanee, la Giunta Comunale autorizza al di fuori della dotazione organica il conferimento di incarichi dirigenziali o di alta specializzazione con contratto a tempo determinato a soggetti esterni all'Amministrazione Comunale. Tali soggetti dovranno essere in possesso dei requisiti di legge per la carica da ricoprire e di particolare e comprovata qualificazione professionale desumibile da specifici curriculum in misura non superiore al 5% del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva, quest'ultima limitata alle elevate qualificazioni.
4. La durata del contratto di cui ai commi precedenti non può eccedere il mandato del Sindaco. In ogni caso il contratto si risolve in caso di cessazione anticipata dalla carica del Sindaco. Se previsto nei contratti individuali possono essere prorogati di due mesi al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa. Durante il periodo di proroga, è facoltà dell'Amministrazione revocare in qualunque momento i predetti incarichi.
5. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti, in presenza dei requisiti previsti, a dipendenti collocati nell'area dei funzionari ed elevate qualificazioni. In questo caso i dipendenti stessi sono collocati in regime di aspettativa senza assegni per tutta la durata dei rispettivi incarichi, con riconoscimento dell'anzianità di servizio anche ai fini dello sviluppo di carriera.
6. Oltre ai casi di recesso previsti dai contratti collettivi e dalla normativa vigente, resta salva per l'Amministrazione la possibilità di recedere, previo preavviso di 60 giorni, qualora sia venuto meno il rapporto fiduciario che lega le parti. In tal caso il recesso dell'Amministrazione avviene con provvedimento motivato del Sindaco sentito il parere del Direttore la cui struttura è deputata alla gestione del personale. Al Dirigente sarà dovuta un'indennità pari a una mensilità per ogni anno intero o in quota parte mancante al completamento della legislatura.
7. Gli incarichi sono conferiti, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, previa pubblicazione di specifico avviso pubblico secondo le previsioni dell'art. 110 D.Lgs. 267/2000.
8. L'Amministrazione colloca in regime di aspettativa senza assegni i dipendenti cui siano stati conferiti presso altri Enti incarichi delle tipologie indicate nel presente articolo per tutta la durata degli incarichi stessi.